

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 APRILE 2014

(proposta dalla G.C. 25 febbraio 2014)

Sessione del Rendiconto

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CUNTRÒ Gioacchino	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	CURTO Michele	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	D'AMICO Angelo	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	DELL'UTRI Michele	PAOLINO Michele
ARALDI Andrea	GENISIO Domenica	PORCINO Giovanni
BERTHIER Ferdinando	GRECO LUCCHINA Paolo	RICCA Fabrizio
BERTOLA Vittorio	GRIMALDI Marco	SBRIGLIO Giuseppe
CARBONERO Roberto	LA GANGA Giuseppe	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	LEVI Marta	TROIANO Dario
CASSIANI Luca	LIARDO Enzo	TRONZANO Andrea
CENTILLO Maria Lucia	LOSPINUSO Rocco	VENTURA Giovanni
CERVETTI Barbara Ingrid	MAGLIANO Silvio	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - LEVI-MONTALCINI Piera - MARRONE Maurizio.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CONDIZIONI TECNICO - ECONOMICHE PER LA CONCESSIONE IN COUSO DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' PER LO SFRUTTAMENTO A SCOPI IDROELETTRICI DEL SALTO IDRAULICO PRODOTTO LUNGO I CORSI D'ACQUA. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Lubatti, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 gennaio 2013 (mecc. 2013 00335/034), esecutiva dal 12 febbraio 2013, la Città ha manifestato l'interesse a promuovere e ad incrementare la produzione di energia idroelettrica mediante lo sfruttamento di salti idraulici esistenti in corrispondenza di opere infrastrutturali di proprietà della Città, presenti anche nel territorio di altri Comuni, che si concretizzerà con la predisposizione di progetti di realizzazione di centrali idroelettriche da sottoporre alla Provincia di Torino, quale Ente competente al rilascio delle concessioni per l'utilizzo dell'acqua pubblica.

La medesima deliberazione stabilisce che per i progetti che saranno presentati da soggetti privati, qualora l'Amministrazione Comunale non intenda o non sia in grado di predisporre un proprio progetto concorrente in tempi brevi, cioè compatibili con le tempistiche previste dalle norme regionali vigenti per la presentazione di progetti concorrenti, la Città garantirà la propria disponibilità per il raggiungimento di un accordo tecnico-economico con i singoli privati, che sia vantaggioso per l'Amministrazione, per l'utilizzo, da parte di questi ultimi, delle opere e dei sedimi di cui è proprietaria.

Nei mesi scorsi alcuni soggetti privati hanno manifestato l'intenzione di predisporre e presentare un proprio progetto di centrale idroelettrica che prevede l'utilizzo di opere di proprietà della Città, mentre altri progetti aventi i medesimi presupposti sono già stati presentati alla Provincia di Torino al fine di ottenere la concessione necessaria.

I soggetti proponenti, al fine di poter valutare innanzitutto la sostenibilità dell'investimento e, successivamente, ottenere le garanzie di finanziamento dagli istituti di credito, chiedono alla Città, già nella prima fase progettuale, di esplicitare le condizioni tecnico-economiche che la medesima richiederà al fine di stipulare un accordo di co-uso per lo sfruttamento delle infrastrutture della stessa.

Peraltro, le suddette garanzie, in base alla normativa regionale vigente in materia di procedure per il rilascio di concessioni di derivazione di acqua, sono richieste già in sede di presentazione dell'istanza alla Provincia, dovendo il proponente dimostrare anche la fattibilità economica dell'investimento.

Per quanto sopra esposto occorre, pertanto, dare una risposta concreta e tempestiva alle istanze che provengono da soggetti privati che intendono investire (o per lo meno valutarne la possibilità) in un settore in espansione, anche per effetto degli incentivi previsti dalla normativa vigente in materia, come è quello dell'energia idroelettrica.

A tale scopo occorre fare una prima considerazione e cioè che la potenzialità di produrre energia idroelettrica deriva da due componenti fondamentali:

- una portata di acqua fluente;
- un salto idraulico.

Le condizioni e le procedure per il rilascio delle concessioni per l'uso del primo elemento, l'acqua pubblica, quale bene appartenente al demanio, ai fini della realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, sono stabilite dal D.Lgs. 387/2003 e dal regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R.

In particolare, quest'ultimo provvedimento normativo definisce nel dettaglio le procedure per il rilascio di concessioni per l'uso di acque pubbliche superficiali e sotterranee, contemplando all'articolo 3 - comma 1 - lettera d), l'uso energetico, definito come "l'uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;".

Il medesimo regolamento all'articolo 7 - comma 2 prevede che "Può presentare domanda di concessione chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessità di utilizzare la risorsa idrica.".

Infine, l'articolo 12 - comma 1 stabilisce che "Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata (sul B.U.R., all'Albo Pretorio dei comuni interessati e sul sito della Regione - articolo 11) sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale relativa alla prima domanda.".

In conclusione, tale normativa prevede che chiunque può essere autorizzato a realizzare un impianto idroelettrico attraverso una procedura ad evidenza pubblica per la concessione dell'uso dell'acqua relativo ad uno specifico progetto.

Ciò rende incompatibile una ulteriore procedura ad opera della Città per la concessione in uso della seconda componente fondamentale per la realizzazione del medesimo impianto, nel caso specifico l'infrastruttura di proprietà della Città grazie alla quale il salto idraulico da sfruttare esiste già.

Inoltre, l'articolo 12 - comma 1 del D.Lgs. 387/2003 stabilisce: "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.".

Quindi, una volta concluso positivamente l'iter istruttorio della Provincia per il rilascio della concessione per l'uso della risorsa idrica (comprendente la procedura concorrenziale di cui al suddetto articolo 12 - comma 1 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003) ed individuato, conseguentemente, il progetto da autorizzare il soggetto attuatore, la Città dovrà stipulare con tale soggetto un contratto di co-uso della propria infrastruttura connessa con il progetto, per la realizzazione dell'opera di pubblica utilità.

Ciò detto occorre, ora, stabilire un criterio oggettivo, univoco e trasparente, che garantisca parità di trattamento tra le varie iniziative nel settore dell'energia idroelettrica, atto a consentire di valutare le condizioni tecnico-economiche che la Città richiederà al fine di concedere in uso le opere infrastrutturali di propria pertinenza, presenti anche al di fuori dei confini territoriali, in virtù delle quali il salto idraulico necessario alla produzione di energia elettrica è già esistente.

A tale scopo si è preso come riferimento il D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R che, per effetto ed alle condizioni imposte dall'articolo 14, commi 1 e 2, della Legge Regionale 5 agosto 2002, n. 20, disciplina la misura dei canoni demaniali da riconoscere alla Regione Piemonte per l'uso di acqua pubblica prevedendo, per l'uso energetico, l'applicazione di un canone unitario, che viene aggiornato annualmente con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, per ogni kW di potenza nominale media annua dell'impianto.

La potenza nominale media annua dell'impianto è un elemento essenziale della concessione rilasciata dalla Provincia, determinato dal prodotto tra le due componenti fondamentali per la produzione di energia idroelettrica di cui si è detto in precedenza, e cioè da una portata di acqua fluente e da un salto idraulico.

Appare, quindi, congruo il riconoscimento alla Città di Torino di un canone annuo per l'utilizzo delle infrastrutture esistenti di sua proprietà che determinano il salto idraulico, quale seconda componente fondamentale per la produzione di energia idroelettrica, in modo equivalente rispetto al canone da riconoscere alla Regione Piemonte per l'uso dell'acqua, cioè pari al prodotto tra il canone demaniale unitario stabilito annualmente dalla Regione Piemonte per l'uso di acqua pubblica a scopo energetico e la potenza nominale media annua di concessione espressa in kW.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnico gestionali delle infrastrutture di cui trattasi e delle relative opere di pertinenza, queste potranno essere concesse in uso nello stato di consistenza e di conservazione in cui si trovano, fermo restando che eventuali interventi di manutenzione, risanamento, modifica o adeguamento connessi con la realizzazione o con la funzionalità dell'impianto da realizzare o già realizzato saranno a carico del concessionario per l'intera durata del contratto e dovranno essere approvati dal Servizio Tecnico dell'Amministrazione preposto, oltretutto autorizzati dalle autorità competenti.

In seguito al rilascio della concessione di co-uso da parte dell'Amministrazione, i soli interventi straordinari che si rendessero necessari, anche in seguito ad eventi imprevedibili, sulle opere di sbarramento (traverse fluviali) sottese all'impianto e sulle relative opere accessorie poste sul fiume, rimarranno in carico all'Amministrazione, in relazione al principio di prevalenza della funzione primaria di regimazione idraulica del corso d'acqua rispetto alla funzione idroelettrica che svolgono le infrastrutture, fermo restando che al concessionario non potrà essere riconosciuto alcun indennizzo per l'eventuale periodo di mancato funzionamento dell'impianto.

Invece, qualora l'oggetto della concessione in uso comprenda anche un tratto di canale derivatore (bealera), tutti gli interventi di modifica/adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sulle relative opere sottese all'impianto idroelettrico (sistema di presa, canale, scarichi, organi di manovra) saranno a completo carico del concessionario per tutta la durata del contratto.

Nel rispetto dei principi di cui sopra, potranno essere imposte dagli uffici competenti condizioni di dettaglio in relazione alla specificità delle singole situazioni.

A tal proposito, occorre precisare che le condizioni tecnico-economiche di cui sopra consistono nella contropartita da riconoscere al Comune esclusivamente per lo sfruttamento di

infrastrutture esistenti, quali opere di sbarramento fluviale ed eventualmente tratti di canali derivatori, grazie alle quali le potenzialità derivanti dal salto idraulico sono già in essere, fermo restando che il canone per la concessione di eventuali beni immobili (terreni o fabbricati censiti a catasto) di proprietà della Città funzionali alla realizzazione/gestione della centrale, sarà valutato di volta in volta dagli uffici comunali competenti in relazione alle specifiche necessità del concessionario.

Per quanto sopra esposto il suddetto corrispettivo esula anche dalle eventuali misure compensative di carattere ambientale e territoriale previste a favore dei Comuni in base al Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", in riferimento agli impatti negativi non mitigabili del nuovo impianto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per i motivi e nelle circostanze espresse in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le seguenti condizioni tecnico-economiche per la concessione in co-uso a terzi delle infrastrutture esistenti di proprietà della Città (traverse fluviali, canali derivatori e relative opere accessorie) per lo sfruttamento a scopi idroelettrici del salto idraulico da queste prodotto lungo i corsi d'acqua:
 - a) il canone annuo da corrispondere alla Città è stabilito in modo equivalente al canone demaniale dovuto alla Regione Piemonte per l'uso dell'acqua pubblica a scopi idroelettrici.
Quindi tale corrispettivo sarà dato dal prodotto tra il canone demaniale unitario stabilito annualmente dalla Regione Piemonte per l'uso di acqua pubblica a scopo energetico e la potenza nominale media annua di concessione espressa in kW;
 - b) le infrastrutture saranno concesse in uso nello stato di consistenza e di conservazione in cui si trovano, fermo restando che eventuali interventi di manutenzione, risanamento, modifica o adeguamento connessi con la realizzazione o con la

- funzionalità dell'impianto da realizzare, o già realizzato, saranno a carico del concessionario per tutta la durata del contratto e dovranno essere approvati dal Servizio Tecnico dell'Amministrazione preposto, oltrechè autorizzati dalle autorità competenti;
- c) in seguito al rilascio della concessione di co-uso da parte dell'Amministrazione, i soli interventi straordinari che si rendessero necessari, anche in seguito ad eventi imprevedibili, sulle opere di sbarramento (traverse fluviali) sottese all'impianto e relative opere accessorie e che non siano causati dalle conseguenze di opere direttamente funzionali all'impianto idroelettrico o della loro gestione, rimarranno in carico all'Amministrazione, fermo restando che al concessionario non potrà essere riconosciuto alcun indennizzo per l'eventuale periodo di mancato funzionamento dell'impianto;
 - d) qualora, invece l'oggetto della concessione comprenda anche un tratto di canale derivatore (bealera), tutti gli interventi di modifica/adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sulle relative opere sottese all'impianto idroelettrico (sistema di presa, canale, scarichi, organi di manovra) saranno a completo carico del concessionario per tutta la durata del contratto;
 - e) nel rispetto dei principi di cui sopra potranno essere imposte dal Servizio Tecnico dell'Amministrazione preposto condizioni di dettaglio in relazione alla specificità delle singole situazioni;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, di cui alla circolare n. 16298 del 19 dicembre 2012 e non comporta oneri per la Città;
 - 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALLA VIABILITA'
TRASPORTI, INFRASTRUTTURE E
MOBILITA'

F.to Lubatti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PONTI, VIE D'ACQUA E
INFRASTRUTTURE
F.to Marengo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
Il Dirigente Delegato
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, il Sindaco Fassino Piero, Troiano Dario, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Ricca Fabrizio

PRESENTI 27

VOTANTI 24

ASTENUTI 3:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Scanderebech Federica

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, il Sindaco Fassino Piero, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Troiano Dario, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Curto Michele, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris
